



# **COMUNE DI MONTELIBRETTI**

Città metropolitana di Roma Capitale

# **REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA**

Approvato con delibera di C.C. n. 51 del 11.12.2024

## **REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA.**

### **TITOLO I           DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1           Oggetto
- Art. 2           Finalità
- Art. 3           Destinatari
- Art. 4           Servizi per l'Infanzia territoriali

### **TITOLO II          NIDO COMUNALE**

- Art. 5           Definizione e caratteristiche - Principi generali
- Art. 6           Accesso al nido comunale
- Art. 7           Iscrizione al servizio
- Art. 8           Graduatoria e procedura amministrativa
- Art. 9           Assegnazione accettazione e dei posti

### **TITOLO III         GESTIONE DEL SERVIZIO (Frequenza, tariffe)**

- Art. 10          Inserimento e accoglienza
- Art. 11          Incontro di presentazione del servizio
- Art. 12          Frequenza
- Art. 13          Rinunce, ritiri e assenze
- Art. 14          Sistema tariffario e decadenza dal servizio per morosità

### **TITOLO IV         ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO**

- Art. 15          Attività: Orari e prestazioni
- Art. 16          Ricettività e Sezioni
- Art. 17          Rapporto tra struttura e bambini
- Art. 18          Quantificazione rapporto numerico tra educatori, bambini e personale ausiliario
- Art. 19          Programmazione pedagogica ed organizzativa
- Art. 20          Locali e spazi
- Art. 21          Servizio Mensa e Alimentazione
- Art. 22          Assistenza sanitaria e assicurazioni
- Art. 23          Carta dei servizi
- Art. 24          Supporto sanitario e psico-pedagogico

### **TITOLO V          PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE E ORGANISMI COLLEGIALI**

- Art. 25          Organismi collegiali
- Art. 26          Comitato di gestione
- Art. 27          Assemblea dei genitori

### **TITOLO VI         PERSONALE**

- Art. 28          Figure professionali e compiti del personale
- Art. 29          Altre operatrici o operatori con funzioni educative
- Art. 30          Assemblea di servizio del personale
- Art. 31          Formazione permanente
- Art. 32          Requisiti di onorabilità
- Art. 33          Garanzia per la salute dei minori

### **TITOLO VII        DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 34          Inadempienze e penalità
- Art. 35          Rinvio

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi della Legge Regionale n. 7 del 5 agosto 2020 “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia” volta a favorire la realizzazione di un'offerta qualificata e diversificata dei servizi educativi sul territorio, disciplina il funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia sul territorio del Comune di Montelibretti.
2. I servizi educativi sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b) e c), nn. 1, 2 e 3, della L.R. n.7 del 5 agosto 2020, e, unitamente alle famiglie, si occupano della crescita e della formazione delle bambine e dei bambini dai tre mesi fino al compimento dei trentasei mesi, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa degli stessi.
3. I servizi educativi sono parte del sistema educativo integrato di educazione e istruzione per le bambine e i bambini volto ad offrire una pluralità di proposte, promuovere il confronto tra i genitori e l'elaborazione della cultura dell'infanzia, anche mediante il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale.

### **Articolo 2 - Finalità**

1. I servizi per la prima infanzia, che costituiscono un sistema di opportunità educative, sono tesi a favorire, in stretta integrazione con le famiglie, l'armonico, integrale e corretto sviluppo delle potenzialità delle bambine e dei bambini.
2. Le finalità generali attendono principalmente:
  - a. accoglienza delle bambine e dei bambini di età compresa, da 3 (tre) mesi ai 3 (tre) anni di età, concorrendo efficacemente con la famiglia alla loro educazione, socializzazione e formazione. La famiglia costituisce, peraltro, la parte attiva e consapevole nella programmazione e nella gestione del progetto educativo;
  - b. facilitare i processi di crescita, di socializzazione e di apprendimento delle bambine e dei bambini in vista dell'inserimento nella scuola dell'infanzia e poi in quella dell'obbligo, fondando il progetto educativo sul principio della continuità pedagogica;
  - c. sviluppare e sostenere le capacità creative, cognitive, affettive e sociali dei bambini, assicurando loro le opportunità per un adeguato sviluppo psico-fisico ed affettivo e sostenere la famiglia al fine di favorire lo sviluppo della personalità del bambino;
  - d. facilitare l'integrazione delle bambine e dei bambini con disabilità, nonché bambine e bambini che si trovano in situazioni di difficoltà affettive, socio-economiche, ambientali.

3. L'Amministrazione comunale recepisce tali principi fondamentali e, nei limiti delle proprie competenze, riconosce la bambina ed il bambino come persona e cittadino avente il diritto alla vita, il diritto alla propria identità, il diritto ad avere una famiglia, il diritto alla libertà di ogni forma di espressione, il diritto al gioco, il diritto all'educazione, il diritto al benessere sociale, spirituale, morale e il diritto alla salute fisica e psichica. Inoltre, si pone l'obiettivo di attivare, anche in sinergia con altri enti, associazioni o organismi istituzionali, forme di ascolto, tutela e garanzia, rimuovendo ogni ostacolo e discriminazione e creando le condizioni per l'avvio di processi educativi in cui la bambina ed il bambino possa esprimere le sue potenzialità e formare la sua identità.

### **Articolo 3 - Destinatari**

1. I destinatari dei servizi di nido sono i bambini e le bambine residenti nel Comune di Montelibretti, senza distinzione di razza, nazionalità, genere, religione, condizioni psicofisiche o socioeconomiche, nelle fasce d'età stabilite dalle vigenti disposizioni in merito e comunque compatibilmente con le effettive condizioni di ricettività e accoglienza delle strutture, di età compresa tra 3 mesi e 36 mesi.
2. Agli effetti dell'applicazione della disposizione di cui al punto 3.1, si considerano residenti tutti coloro che hanno già acquisito la residenza. Ai medesimi effetti, vi sono equiparati i bambini e le bambine non residenti nel Comune di Montelibretti il cui genitore presti attività lavorativa nel territorio comunale, o il cui genitore sia residente nel Comune di Montelibretti.
3. In conformità con la normativa regionale vigente, i servizi educativi favoriscono l'inclusione nei percorsi formativi delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali secondo piani educativi personalizzati, in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e con i servizi delle Aziende Sanitarie Locali, secondo le rispettive competenze, nonché il coinvolgimento dei genitori nelle fasi di elaborazione e attuazione del piano educativo.
4. L'integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali, deve essere garantita, nel rispetto della Legge 104/92, sulla base di un *Piano Educativo* finalizzato all'integrazione scolastica e sociale, su indicazione del Servizio Sanitario competente e/o di un medico di fiducia della famiglia.

### **Articolo 4 - Servizi per l'Infanzia territoriali**

1. Il Comune, in conformità e nel rispetto della normativa vigente ha la responsabilità di autorizzare ed accreditare i servizi per l'infanzia sia a gestione pubblica che privata, ed istituisce e gestisce i propri Servizi Educativi per l'infanzia in modo tale che, gli stessi, possano costituire, unitamente a quelli privati, un "sistema" orientato a comprendere i bisogni delle famiglie e rispondere alle loro specifiche esigenze.

## TITOLO II – NIDO COMUNALE

### Articolo 5 - Definizione e caratteristiche e principi generali

1. Il nido è un servizio educativo, d'interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni, che concorre con la famiglia alla loro crescita e formazione, nel quadro di una politica per l'infanzia e della garanzia del diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa.
2. Il nido ha come finalità:
  - a. la formazione e socializzazione delle bambine e dei bambini, nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
  - b. la cura delle bambine e dei bambini che comporti un affidamento continuativo a figure diverse da quelle parentali in un contesto esterno a quello familiare;
  - c. il sostegno alle famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative;
  - d. lo svolgimento delle attività didattiche educative in comune con la scuola dell'infanzia per promuovere la continuità educativa;
  - e. supportare agevolare l'accesso al lavoro dei genitori.

### Articolo 6 - Accesso al nido comunale

1. Il diritto all'ammissione al nido comunale è per i bambini residenti nel Comune di Montelibretti e i bambini ivi non residenti che abbiano almeno un genitore che presti attività lavorativa nel territorio comunale di Montelibretti o almeno uno dei due genitori residente nel Comune, di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. In tale ultimo caso, i bambini non residenti avranno diritto di ammissione ad esaurimento della graduatoria formata in base alle iscrizioni richieste per i bambini residenti.
2. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, in presenza dei requisiti d'età possono accedere al nido:
  - a. i bambini non residenti qualora in affido familiare o pre-adottivo presso un nucleo familiare residente;
  - b. i bambini non residenti accompagnati da relazione delle Autorità Giudiziarie.
3. Per i cittadini extracomunitari oltre alla residenza è richiesta la presentazione del documento di soggiorno rilasciato dall'autorità competente in corso di validità. Il requisito della residenza deve essere posseduto fin dal momento della presentazione della domanda di ammissione al servizio e mantenuto durante la fruizione dello stesso tranne i casi previsti dal presente regolamento.
4. Non può essere mai considerato motivo di esclusione dall'accesso al nido comunale il

requisito disesso, cultura, lingua, religione, etnia e gruppo sociale.

5. Il servizio di nido comunale garantisce l'inserimento e l'integrazione delle bambine e dei bambini diversamente abili, favorisce l'accesso delle bambine e dei bambini in situazione di disagio relazionale, familiare e socio-culturale, svolgendo anche un'azione di prevenzione contro ogni forma di svantaggio e di emarginazione. La loro incidenza numerica non deve essere tale da compromettere la possibilità di una reale integrazione e da pregiudicare un'equilibrata funzionalità del Servizio. Ai sensi dell'art. 12 della legge 17 febbraio 1992, n. 104, alla bambina e al bambino portatore di handicap certificato dalla competente ASL è garantito prioritariamente l'inserimento nel nido comunale nei limiti del 10% dei posti totali.
6. Può essere autorizzato l'accesso e il mantenimento della frequenza di bambine e bambini di età superiore ai tre anni, su richiesta della famiglia supportata da relazione dei servizi sociali o sanitari territorialmente competenti, in relazione alla fase di sviluppo attraversata dalla bambina o dal bambino prima di accedere alla scuola dell'infanzia. I bambini che compiono i 3 anni durante la frequenza, possono continuare sino al termine del ciclo scolastico, come indicato nell'articolo 12.2 del presente regolamento.
7. Previa idonea certificazione socio-sanitaria rilasciata da strutture pubbliche potrà essere consentita la frequenza fino e non oltre il quarto anno di vita ai bambini diversamente abili affetti da ritardo psicomotorio che ne consigli un ritardato inserimento nella scuola materna.
8. Nelle ipotesi di cambio di residenza, la famiglia deve darne comunicazione tempestiva al Servizio comunale competente. Ove, per effetto del trasferimento della famiglia, vengano meno i requisiti predetti, la bambina o il bambino:
  - a. se risulta nella lista di attesa, non ha più titolo a ricevere proposte di accoglimento;
  - b. se frequenta, viene dimesso dal nido al termine dell'anno educativo.

Nell'ipotesi in cui il cambio di residenza avvenga nel corso dell'anno educativo sarà data facoltà alla famiglia di poter mantenere il posto fino alla conclusione dell'anno educativo, previo pagamento della retta massima prevista per la fascia oraria utilizzata, indipendentemente dall'I.S.E.E., fatte salve situazioni di difficoltà segnalate dai servizi pubblici competenti e sottoposte all'attenzione del Dirigente/Responsabile del servizio, nel qual caso la retta rimarrà invariata.

## **Articolo 7 - Iscrizione al servizio**

1. Le domande d'iscrizione al Nido del Comune di Montelibretti possono essere presentate secondo le modalità rese note, di anno in anno, con avviso che verrà pubblicato anche sul sito internet istituzionale dell'Ente utilizzando il modulo di domanda disponibile sul sito internet del Comune oppure presso lo sportello protocollo dell'Ente. Le domande possono essere presentate dai genitori dei bambini aventi diritto, corredate dai documenti richiesti,

nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative. E' importante inserire correttamente, oltre ai dati anagrafici relativi al nucleo familiare, gli elementi utili all'assegnazione del punteggio previsto. I genitori, i cui bambini risultino frequentare già il Nido, sono tenuti a presentare la sola domanda di conferma d'iscrizione all'anno educativo successivo.

2. Ai fini della valutazione dell'età della bambina o del bambino per cui si fa domanda, finalizzata all'inserimento nella classe di età corrispondente, sarà tenuta in considerazione l'età della bambina o del bambino alla data del 1° settembre. Al momento dell'inserimento nella struttura la bambina o il bambino devono aver compiuto il terzo mese di vita.

## **Articolo 8 - Graduatoria e procedura amministrativa**

1. L'accesso al servizio di nido comunale prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, tenendo conto della capacità contributiva della famiglia e di quanto disposto dalla citata DGR 520 del 28.09.2023. Per accedere alla prestazione sociale agevolata, la domanda di ammissione e riammissione al nuovo anno educativo dovrà essere corredata dall'attestazione I.S.E.E. elaborata secondo la normativa vigente. A parità di punteggio in graduatoria si procederà all'ammissione dell'utente più piccolo di età nella sezione dei lattanti e il più grande nella sezione dei divezzi. Per coloro che non indicano il parametro I.S.E.E., questo verrà calcolato nella fascia più elevata. Nelle ipotesi di modifica del nucleo familiare dovrà essere presentato un nuovo I.S.E.E..
2. Sulla base delle domande d'iscrizione acquisite dal Comune, viene formata una graduatoria secondo i criteri e i punteggi indicati nel presente regolamento che tengono conto prioritariamente della residenza, della composizione del nucleo familiare, della situazione lavorativa dei genitori, di situazioni di disagio sociale, di disabilità.
3. Il nucleo familiare del minore per il quale è richiesta l'ammissione al servizio è quello derivante dallo stato di famiglia anagrafico.
4. Le domande pervenute successivamente al termine stabilito nell'avviso pubblicato annualmente e prima della definizione della graduatoria, saranno inserite utilmente in quest'ultima e saranno soggette, sempre in ordine di precedenza, a scorrimento per il caso in cui si rendano disponibili posti all'interno del nido comunale.
5. Le domande pervenute successivamente alla data di formazione della graduatoria saranno acquisite al protocollo comunale ai fini della loro registrazione e saranno oggetto di scorrimento, salvo titoli di preferenza, al progressivo liberarsi dei posti nella struttura.
6. I punteggi sono attribuiti sulla base delle informazioni fornite, all'atto dell'iscrizione, tramite

dichiarazione sostitutiva di certificazione (c. "autocertificazione") o attraverso la presentazione della documentazione comprovante le situazioni non "autocertificabili".

7. Sarà attribuita priorità assoluta in graduatoria, e nei successivi aggiornamenti, rispetto alle altre domande d'iscrizione le istanze presentate:

- a. dai bambini e dalle bambine che presentano handicap psicofisici, certificati dall'ASL;
- b. dai bambini e dalle bambine il cui nucleo familiare presenti una situazione socio – ambientale tale da essere di serio pregiudizio a un sano sviluppo psicofisico del bambino e segnalata dal competenteservizio dell'ASL, nell'ambito di un progetto di sostegno alla famiglia;
- c. dai bambini e dalle bambine segnalati dal Servizio sociale comunale o affidati al Comune dal Giudice Minorile.

8. L'attribuzione dei punteggi avverrà secondo i seguenti criteri:

<b>CRITERIO</b>		<b>PUNTEGGIO</b>
<b>A</b>	<b>ATTIVITA' LAVORATIVA DEI GENITORI</b> (Il punteggio va attribuito per ogni genitore occupato, compresi i cassa - integrati)	MAX punti 20
A.1	genitore occupato oltre 35 ore settimanali	10
A.2	genitore occupato da 24 e fino a 35 ore settimanali	8
A.3	genitore occupato da 18 e fino a 24 ore settimanali	6
A.4	genitore occupato meno di 18 ore settimanali, genitore occupato in lavori occasionali, tirocinio o praticantato obbligatorio e documentato	4
A.5	genitore disoccupato in cerca di lavoro	2
<b>B</b>	<b>SITUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE</b>	MAX punti 10
B.1	fratelli o sorelle fino a 3 anni già frequentanti il nido	4
B.2	fratelli o sorelle fino a 3 anni	3
B.3	fratelli o sorelle dai 3 ai 6 anni	2
B.4	fratelli o sorelle dai 6 ai 14 anni	1
<b>C</b>	<b>NUCLEO FAMILIARE MONOGENITORIALE</b>	
C.1	solo se il bambino è riconosciuto da un solo genitore	si raddoppiano i punti assegnati per i criteri A, B e D
C.2	solo se il bambino è orfano	si raddoppiano i punti assegnati per i criteri A, B e D
<b>D</b>	<b>NUCLEO FAMILIARE A CUI APPARTENGONO PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI O DIVERSAMENTE ABILI CON INVALIDITA' ACCERTATA DALLA ASL</b>	MAX punti 4
D.1	dal 67% all'80%	2

D.2	dall'81% al 100%	4
E	CONTINUITÀ EDUCATIVA – bambino che hanno già frequentato il nido	10 punti

9. Criteri di preferenza a parità di punteggio – Priorità: Nelle ipotesi di parità di punteggio, le domande saranno ordinate in base alle seguenti precedenzae:
- a. numero dei fratelli /delle sorelle presenti nel nucleo in cui vive il/la bambino/a;
  - b. bambino/a (richiedente il servizio) più grande di età in base alla data di nascita (anno, mese, giorno e ora).
  - c. Importo ISEE.
10. A parità di punteggio, in graduatoria, si procederà all'ammissione dell'utente più piccolo di età nella sezione dei lattanti e il più grande nella sezione dei divezzi.
11. Ai fini della formulazione della graduatoria di ammissione, a parità di punteggio, avranno la precedenza i bambini i cui genitori lavorano entrambi, privilegiando i bambini con almeno uno dei genitori residente nel Comune da più anni.
12. Saranno inseriti di diritto i bambini e le bambine in possesso di certificazione dei Servizi Sociali e/o Sanitari relativa a necessità prioritarie del bambino stesso o del nucleo familiare (handicap, situazioni di disagio sociale), anche in deroga ai termini previsti per l'inserimento.
13. L'Ufficio comunale competente procederà ad effettuare controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, tesi ad accertare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative e con criteri organizzativi stabiliti dall'Amministrazione comunale. La non veridicità delle dichiarazioni sostitutive comporta l'esclusione immediata dalla graduatoria, tranne nel caso in cui la dichiarazione mendace non comporti modifica del punteggio attribuito o non arrechi danno ad altri beneficiari.
14. Le graduatorie verranno formulate tenendo conto anche dei casi non esattamente riconducibili alle varie tipologie espresse nella tabella dei punteggi e trattati nel rispetto della privacy.
15. La graduatoria predisposta e approvata conformemente ai precedenti commi del presente articolo, verrà pubblicata all'Albo pretorio del Comune e ne sarà data pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.
16. Avverso la graduatoria, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio potrà essere proposto ricorso da parte degli interessati all'Amministrazione Comunale, che deciderà in merito entro 10 giorni. Trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza alcuna opposizione, la graduatoria è esecutiva. In caso di presentazione di ricorso, il Comune valuterà le ragioni in caso di accoglimento

verrà redatta nuova graduatoria la quale sarà immediatamente esecutiva.

#### **Articolo 9 - Assegnazione e accettazione dei posti**

1. Il numero delle nuove ammissioni per ogni anno educativo è determinato dalla differenza tra il numero massimo dei bambini ammissibili ed il numero delle domande di riconferma al posto.
2. La graduatoria verrà stilata dando precedenza alle domande di riconferma, a cui seguirà l'assegnazione del posto effettuata secondo l'ordine decrescente di punteggio massimo attribuito alle nuove domande d'iscrizione.
3. L'Ufficio comunale preposto comunicherà per iscritto alle famiglie l'assegnazione del posto nel nido comunale. Le famiglie devono confermare o rinunciare al posto entro il termine indicato nel provvedimento Determinativo e pubblicato all'Albo Pretorio. La comunicazione ha valore di notifica ad ogni effetto.
4. In via eccezionale, possono essere accolti nel nido comunale, con apposito provvedimento determinativo, qualora ci fossero posti disponibili, le bambine ed i bambini non inseriti nelle graduatorie, in casi di urgente, gravissima necessità documentata da servizi pubblici preposti, nelle ipotesi indicate in precedenza.
5. Il pagamento della retta mensile decorre dall'inizio dell'anno educativo e per le immissioni successive dall'inizio del mese in cui avvengono. Limitatamente al mese relativo all'immissione, la retta da corrispondere sarà proporzionale al numero dei giorni di frequenza effettiva.

### **TITOLO III – GESTIONE DEL SERVIZIO (FREQUENZA, TARIFFE)**

#### **Articolo 10 - Inserimento e accoglienza**

1. L'inserimento dei nuovi iscritti per il mese di Settembre è programmato scaglionando le ammissioni, graduando i tempi di permanenza e prevedendo la presenza dei genitori, secondo modalità stabilite dal collettivo degli educatori e dal coordinatore pedagogico fermo restando che dovrà avvenire entro il 30 Settembre. La data di inizio di ogni inserimento dovrà essere concordata con i genitori e preceduta da apposito colloquio con il personale educativo, finalizzato ad un approfondito scambio di conoscenze sullo sviluppo e le abitudini del bambino.
2. L'inserimento di bambine e bambini diversamente abili e/o in situazione di disagio è progettato e concordato con la ASL di competenza e in collaborazione con l'equipe di psicopedagogia della stessa, sulla base di un piano educativo individualizzato che prevede anche l'inserimento nella scuola dell'infanzia. Il piano, congiuntamente definito tra il Referente dell'Area Minori dell'Ente, il gruppo educativo del nido comunale, la ASL, ed i genitori della bambina o del bambino, può anche prevedere deroghe.

#### **Articolo 11 - Incontro di presentazione del servizio**

1. Il primo incontro con i genitori delle bambine e dei bambini che inizieranno la frequenza nel nuovo anno educativo è convocato entro i primi giorni del mese di settembre. In tale sede verrà definita la data di inizio della frequenza, concordata con le singole famiglie, tenendo presente il sistema di inserimento di gruppo.
2. Il pagamento della retta decorrerà dalla data di disponibilità del posto comunicata in forma scritta indipendentemente dalla data di effettivo inizio della frequenza.

#### **Articolo 12 - Frequenza**

1. Le bambine ed i bambini già frequentanti che compiono il terzo anno di età non possono essere riammessi ad usufruire del nido comunale essendo per loro prevista l'ammissione alla scuola dell'infanzia, salvo i casi previsti dal presente regolamento.
2. I bambini riconfermati nell'anno educativo in corso che compiono il terzo anno di età possono essere ammessi ad usufruire del servizio fino alla data di ammissione alla scuola dell'infanzia.

#### **Articolo 13 - Rinunce, ritiri e assenze**

1. La rinuncia ad un posto precedentemente accettato, dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale in forma scritta.

2. Per il computo del termine farà fede la data di invio al protocollo comunale della comunicazione di rinuncia.
3. I genitori possono rinunciare al servizio previa comunicazione scritta all'ufficio Servizi Sociali del Comune entro il giorno 20 del mese precedente. In tal caso, dal mese successivo non dovranno più corrispondere la retta di contribuzione. Con la rinuncia si perde il diritto alla riconferma automatica per l'anno successivo. In caso di mancata o ritardata comunicazione, rispetto alla data sopra indicata, i genitori dovranno corrispondere il pagamento della retta dell'intero mese di riferimento della rinuncia.
4. Il Comitato di Gestione si riserva la possibilità di esaminare i casi di bambini/e assenti ingiustificatamente per più di 15 (quindici) giorni consecutivi (compresi sabati e giorni festivi), salvo i casi in cui uno o entrambi i genitori del bambino/a usufruiscano delle ferie annuali in periodi diversi da quello di chiusura estiva del Nido, o per frequenti periodi e di proporre all'Amministrazione Comunale, la decadenza o meno della loro iscrizione al Nido.
5. Nelle ipotesi di assenza giustificata, il posto è tenuto a disposizione per un periodo massimo di 60 (sessanta) giorni consecutivi, durante il quale il pagamento della tariffa a favore dell'Ente è comunque dovuto. Decorso tale periodo, la bambina o il bambino è, di norma, dimesso dal nido comunale e, conseguentemente, il posto è reso disponibile per un nuovo accoglimento, fatti salvi i casi di comprovata gravità, che saranno valutati dal Dirigente/Responsabile del Servizio.
6. Nei casi di comprovata gravità per i quali si rende necessaria una assenza superiore ai 60 (sessanta) giorni è possibile chiedere il mantenimento del diritto alla frequenza anche fino al termine dell'anno educativo. In tal caso, la famiglia potrà presentare apposita domanda per la riconferma al posto per l'anno successivo. Per il periodo di assenza con mantenimento del diritto alla frequenza è dovuto il pagamento secondo quanto previsto nel presente regolamento.

#### **Articolo 14 - Sistema tariffario e decadenza dal servizio per morosità**

1. La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, stabilisce annualmente le quote contributive in relazione alle fasce di reddito. I non residenti dovranno corrispondere una quota fissa che verrà stabilita annualmente dall'Amministrazione Comunale. Viene concessa dall'Ente Gestore, per un massimo di due volte nell'intero anno educativo, la riduzione di € 50,00 della retta mensile per le assenze, escluse le festività, superiori ai 15 gg. dovute a malattia, purché documentate con certificato medico ed effettuate in modo continuato.
2. Ai fini tariffari sono equiparati ai residenti i bambini non residenti che abbiano almeno un genitore che presti attività lavorativa nel territorio comunale di Montelibretti o almeno uno

dei due genitori residente nel Comune.

3. L'obbligo al pagamento permane per tutto l'anno educativo salvo comunicazioni scritte di rinuncia o ritiro, da effettuarsi secondo quanto riportato nel presente regolamento.
4. Il mancato pagamento della tariffa per 1 (uno) mesi, senza giustificato motivo, comporterà l'esclusione dalla frequenza del servizio Nido.
5. La misura delle rette mensili minime e massime per la frequenza al nido comunale, la soglia dei valori I.S.E.E. per la loro determinazione e le eventuali esenzioni, sono determinate in linea con quanto disposto dalla DGR 520 del 28.09.2023 e prevedono una diversificazione degli importi.
6. A decorrere dal 01.09.2024 si applicano le seguenti fasce ISEE, nonché le rette massime per il servizio educativo di nido, come previsto nell'ambito del Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia per il triennio 2024-2026, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 520 del 28/09/2023, quale condizione di accesso dei Comuni alla contribuzione Regionale:

ISEE NUCLEO €	RETTA MASSIMA €
0 – 5.000,00	20
5.000,01 – 10.000,00	80
10.000,01 – 15.000,00	160
15.000,01 – 20.000,00	240
20.000,01 – 25.000,00	300
25.000,01 – 30.000,00	350
30.000,01 – 35.000,00	400
35.000,01 – 40.000,00	450
40.000,01 – 50.000,00	500
Oltre 50.000,01	600

7. Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. n.104/1992), sono esentati dal pagamento della retta, come indicato nella DGR n.520/2023.
8. Nei casi di rinuncia e di ritiro di cui all'art. 12 del presente Regolamento e di ogni altra ipotesi di dimissione della bambina o del bambino dal nido, i genitori degli utenti in graduatoria chiamati al nido per sub-ingresso, in caso di accettazione, sono tenuti a corrispondere la retta mensile intera qualora la chiamata avvenga entro il 15° giorno del mese, mentre sarà ridotta del 50% qualora tale chiamata avvenga dal 16° giorno del mese.

## TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

### Articolo 15 Attività: orari e prestazioni

1. Il calendario dell'attività annuale del nido comunale è definito nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni del contratto di lavoro nazionale di riferimento e della normativa vigente in materia di servizi alla prima infanzia.
2. Il nido comunale garantisce l'apertura:
  1. per 11 mesi l'anno: dal 01 Settembre al 31 Luglio;
  2. per 5 giorni dal lunedì al venerdì;
  3. per almeno otto ore giornaliere, offrendo la seguente opportunità di orario frazionato:
    - i. Tempo pieno, dalle 8:00 alle 16:00;
    - ii. Tempo intermedio, dalle 8:00 alle 14:00;
    - iii. Tempo parziale dalle 8:00 alle 12:00;e assicura:
  1. il cambio e l'igiene della bambina e del bambino;
  2. il servizio di refezione per la distribuzione del pasto principale e delle merende, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 21 della legge regionale 7 agosto 2020, n.5;
  3. il riposo delle bambine e dei bambini;
  4. il gioco e l'attività educativa.
3. È sempre favorito l'allattamento al seno attraverso ogni azione utile a garantire l'efficacia dell'intervento all'interno del Nido Comunale, organizzando tempi e spazi in funzione del raggiungimento di tale obiettivo.
4. Nel rispetto delle disposizioni regionali vigenti, l'orario di funzionamento del nido comunale è stabilito dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00.
5. La frequenza del nido viene regolamentata all'inizio dell'anno educativo tenendo conto delle esigenze occupazionali dei genitori e delle famiglie.
6. Il servizio educativo è sospeso nel periodo delle festività del Natale, della Santa Pasqua, nel mese di Agosto e nel giorno del Santo Patrono.
7. Le chiusure sono regolamentate dal calendario regionale.
8. Ogni bambino può frequentare il nido comunale per un massimo di 8 ore giornaliere.

### Articolo 16 - Ricettività e Sezioni

1. La ricettività minima e massima del nido comunale è fissata nel rispetto della normativa regionale. Il servizio di nido deve garantire sezioni distinte per classi di età, riservando

alla sezione lattanti un numero di posti così come previsto dalla normativa regionale.

2. Ogni sezione, in cui è articolato il servizio, accoglie un numero di bambine e di bambini che, tenuto conto del progetto educativo, favorisce lo svolgimento di attività individuali e di gruppo al fine di promuovere lo sviluppo delle competenze motorie, relazionali e cognitive e di sostenere il processo dalla dipendenza all'autonomia.
3. Ai sensi della legge regionale, il Comune può autorizzare il funzionamento di nidi comunali aventi una ricettività massima superiore in relazione a specifiche esigenze locali, determinate in particolare dalla domanda del servizio.
4. L'attività del nido comunale si articola in tre sezioni organizzate in gruppi educativi che favoriscono anche l'interazione tra bambine e bambini di abilità ed età diverse in relazione al loro sviluppo fisico, psichico e motorio:
  - a) Sezione lattanti: età 3 mesi - 12 mesi;
  - b) Sezione semi divezzi: età 12 mesi e un giorno - 24 mesi;
  - c) Sezione divezzi: età 24 mesi ed un giorno - 36 mesi.
5. L'attuale struttura adibita a nido comunale è autorizzato al funzionamento per una capienza complessiva di n. 35 posti.
6. Il gruppo educativo si riunisce in apposita seduta almeno 1 volta al mese per prevedere gli eventuali passaggi da una sezione all'altra e progettarne le modalità. L'inserimento al nido delle bambine e dei bambini è programmato e prevede la realizzazione di:
  - a. Un'informazione dettagliata sulle finalità del progetto educativo e sul funzionamento del servizio, diretta ai genitori prima dell'ammissione delle bambine e dei bambini, anche attraverso incontri estesi al gruppo educativo;
  - b. Incontri individuali e di gruppo con i genitori prima dell'ingresso delle bambine e dei bambini durante la fase di accoglienza;
  - c. Uno scaglionamento nel tempo dei nuovi ingressi prevedendo tempi di permanenza graduati e personalizzati con la presenza di un genitore.
7. Le bambine e i bambini riconfermati e i nuovi iscritti costituiscono gruppi di bambine e bambini di cui è responsabile l'intero gruppo di lavoro degli operatori.
8. Il gruppo viene diviso anno per anno tenendo conto:
  - a. dell'età delle bambine e dei bambini presenti;
  - b. del loro profilo di sviluppo;
  - c. della loro biografia formativa;
  - d. del rispetto dei rapporti numerici di cui alla normativa regionale e alla luce dei seguenti criteri:
    - i. corresponsabilità educativa dei gruppi di lavoro;

- ii. creazione nel tempo dei legami significativi con i pari e con gli adulti del nido;
  - iii. apertura all'incontro sociale delle bambine e dei bambini;
  - iv. sviluppo della capacità delle bambine e dei bambini nell'aiutarsi al fare.
- L'organizzazione delle sezioni da risposta ai bisogni di ciascun bambina e bambino tenendo conto del suo progressivo sviluppo psico-pedagogico.

#### **Articolo 17 - Rapporto tra struttura e bambini**

1. Il numero delle bambine e dei bambini minimo e massimo previsto per il servizio di nido stabilito dalle norme regionali in materia ovvero quello stabilito a seguito delle verifiche operate dalla ASL. Attualmente il nido Comunale "Crescere Insieme" detiene un numero massimo di 35 (trentacinque) posti.

#### **Articolo 18 - Quantificazione rapporto numerico tra educatori, bambini e personale ausiliario**

1. Il rapporto numerico tra personale educativo del nido comunale e bambini ospiti viene calcolato sulla base del numero totale degli iscritti secondo il parametro di un educatore ogni sette bambini, salvo diversa previsione normativa.
2. Il soggetto gestore garantisce quanto previsto dal comma 1, applicando in autonomia il proprio modello pedagogico, organizzativo e operativo anche attraverso sezioni eterogenee.
3. Il personale ausiliario operante nei nidi comunali è numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere, secondo parametri individuati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 52, della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7, e ss.mm e ii., e nel rispetto, in ogni caso, del requisito minimo di un operatore ogni quindici bambine e bambini, escluso il personale addetto alla preparazione dei pasti, sempre salvo diversa previsione normativa.
4. In presenza di bambine e bambini diversamente abili o in particolari condizioni di svantaggio socio-culturale può essere previsto personale aggiuntivo in relazione al numero e alla gravità dei casi.

#### **Articolo 19 - Programmazione pedagogica ed organizzativa**

1. La giornata al nido comunale è articolata in attività di gioco spontaneo, di gioco strutturato e in attività di cura sulla base di uno specifico progetto educativo.
2. All'inizio di ogni anno, si presenta alle famiglie il progetto educativo e la programmazione, incentrati sulla condivisione di parametri quali: l'accoglienza, il rispetto delle diversità, la centralità della bambina e del bambino, la famiglia, le fasi evolutive di ogni singolo utente e la stesura di programmi ed interventi mirati in casi di portatori di handicap o situazioni di disagio.
3. Ogni modello pedagogico proposto alla bambina e al bambino deve necessariamente

comprendere un'attenzione assoluta verso tutte le aree di sviluppo: sociale, emotiva, espressiva e cognitiva.

4. Per realizzare un progetto educativo condiviso, il nido comunale, attiva un sistema di partecipazione che consente a tutte le componenti coinvolte, di svolgere un ruolo attivo e reciprocamente arricchente, al fine di raggiungere la migliore qualità del servizio.
5. Il Progetto Educativo deve contenere, quali contenuti minimi:
  - a. Le attività e gli interventi, come il rito dell'accoglienza, il giusto rapporto con il cibo e l'organizzazione del pasto, il momento del sonno, l'attenzione e la cura verso la bambina ed il bambino con l'avvio graduale del medesimo verso una sempre maggiore autonomia così come richiesto dalle tappe evolutive della bambine e del bambino;
  - b. Le finalità ed i metodi educativi finalizzati allo sviluppo affettivo e cognitivo, nonché ai processi di autonomia correlati all'età ed alla fase di sviluppo psico-fisico delle bambine e dei bambini;
  - c. L'organizzazione delle attività educative: accoglienza, inserimento, socializzazione, gioco, descritte in generale e nel calendario settimanale;
  - d. Il registro giornaliero delle presenze degli operatori e delle bambine e dei bambini accuditi;
  - e. Il piano di aggiornamento professionale del personale (minimo 20 ore annuali);
  - f. L'individuazione del responsabile/coordinatore;
  - g. Il piano di sostituzione dell'operatore/educatore con altro operatore/educatore, avente gli stessi requisiti, in caso di impedimento o assenza;
  - h. La continuità educativa con la scuola dell'infanzia e attività di conoscenza e integrazione con i servizi culturali, ricreativi, sanitari e sociali presenti sul territorio di riferimento.

## **Articolo 20 - Locali e spazi**

1. La struttura utilizzata deve essere idonea ed adeguata all'ospitalità delle bambine e dei bambini e, in relazione all'età dei soggetti ospitati ed all'eventuale presenza di soggetti con disabilità, deve essere priva di barriere architettoniche. Deve possedere, inoltre, tutte le caratteristiche fondamentali per poter garantire, attraverso l'organizzazione di spazi adeguati, attrezzati ed opportunamente in relazione tra loro, la realizzazione delle diverse attività educative.
2. Gli spazi interni del nido comunale sono articolati in:

- a. Aree di accoglienza e guardaroba;
  - b. Ambienti per le attività ludico-educative, per la refezione e per il riposo delle bambine e dei bambini, nonché gli ambienti destinati al cambio ed ai servizi igienici delle bambine e dei bambini, raggruppati in unità funzionali, denominate sezioni;
  - c. Eventuali spazi comuni utilizzati dalle bambine e dai bambini delle diverse sezioni;
  - d. Superfici connettive di diretta pertinenza delle aree destinate alle sezioni;
  - e. Spazi a disposizione del personale ed i relativi servizi igienici;
  - f. Locali di servizio;
  - g. Gli arredi, le suppellettili, il materiale educativo e didattico e i giochi devono essere scelti in conformità al progetto educativo e nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e di salute e orientando, ove possibile, la scelta verso materiali ecosostenibili.
2. Gli spazi interni di nuova costruzione o in ristrutturazione sono progettati e realizzati nel rispetto della normativa vigente sull'eco-sostenibilità degli ambienti e dei materiali. Gli spazi esterni del nido comunale autorizzati in edifici di nuova costruzione o preesistenti, dopo la data di entrata in vigore della attuale normativa regionale, devono essere suddivisi in:
- a. un'area esterna ad uso esclusivo delle bambine e dei bambini per attività ludico educative;
  - b. aree esterne di servizio.

#### **Articolo 21 - Servizio mensa e alimentazione**

1. Il momento del pasto assume importante valenza educativa.
2. Il menù adottato dai nidi comunali è approvato dalla locale Azienda per i servizi sanitari tenendo conto delle linee guida dell'Amministrazione regionale.
3. Esso è strutturato in modo da garantire alle bambine e ai bambini un'alimentazione biologica equilibrata e completa sotto il profilo nutrizionale e varia sotto il profilo del gusto, nel rispetto della stagionalità dei prodotti.
4. Le famiglie possono richiedere per le proprie figlie o per i propri figli la somministrazione di diete speciali, in seguito a presentazione di certificato medico attestante problemi nutrizionali, o per esigenze collegate alla cultura o alle convinzioni religiose delle famiglie.

#### **Articolo 22 - Assistenza sanitaria e assicurazioni**

1. All'atto dell'ammissione i genitori devono produrre obbligatoriamente copia dell'attestazione delle vaccinazioni effettuate per il loro bambino.
2. Se il bambino non ha effettuato le vaccinazioni previste per scelta della famiglia, la domanda verrà accolta ugualmente e di questo verrà data comunicazione ai competenti uffici

dell'Azienda Sanitaria.

3. Per la riammissione dopo assenza per malattia vengono seguite le disposizioni dell'Azienda Sanitaria.
4. Tutte le bambine e tutti i bambini accolti nel nido comunale, per la durata della loro permanenza nella struttura, sono assicurati contro il rischio di infortunio, invalidità temporanea o permanente e decesso.

### **Articolo 23 Carta dei servizi**

1. I soggetti gestori si dotano della carta dei servizi volta alla tutela delle bambine e dei bambini che fruiscono del servizio e delle famiglie, garantendo la trasparenza e la qualità dei servizi offerti.
2. La carta dei servizi è il documento contenente, in relazione ai servizi offerti, tra l'altro:
  - a. Il responsabile/Coordinatore del servizio;
  - b. La modulistica relativa all'offerta;
  - c. L'orario e il calendario di apertura della struttura;
  - d. Il progetto educativo;
  - e. I riferimenti relativi alla polizza assicurativa di copertura dei rischi;
  - f. Le tariffe applicate;
  - g. Le collaborazioni con professionisti esterni (particolarmente del pediatra);
  - h. La descrizione analitica del menù, sottoscritta dal nutrizionista di riferimento;
  - i. Le modalità di partecipazione delle famiglie e dei loro organismi rappresentativi alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
  - j. Le modalità e le procedure per la presentazione di reclami da parte degli utenti nei confronti dei gestori dei servizi;
  - k. Il sistema di tutela delle bambine e dei bambini dal rischio di abusi da parte degli adulti.
3. La carta dei servizi dovrà far parte dei documenti da presentare all'atto della procedura di autorizzazione.
4. La carta dei servizi dovrà essere consegnata a tutti i fruitori del servizio all'atto dell'iscrizione.
5. Nel caso di servizi già autorizzati, la carta dei servizi, conforme alle disposizioni del presente regolamento, dovrà essere fornita a tutti i fruitori del servizio entro 90 (novanta) giorni dall'approvazione del presente regolamento.

### **Articolo 24 - Supporto sanitario e psico-pedagogico**

1. Spetta alla ASL competente del territorio garantire la presenza sanitaria, ove dovuta e

prevista, a supporto al personale sanitario interno impiegato nel servizio. La struttura sanitaria nazionale provvederà altresì alla vigilanza sanitaria del Nido comunale ed alla compilazione delle tabelle dietetiche nonché all'assistenza psico-pedagogica attraverso suo personale specializzato.

2. Particolare sostegno dovrà essere assicurato in presenza di bambine e di bambini portatori di diritti speciali. A queste bambine e questi bambini dovrà essere assicurato ogni sostegno previsto dalle norme vigenti ai fini di un pieno inserimento.
3. La presenza del Pediatra è garantita dal gestore del Servizio, secondo quanto previsto dal Regolamento 16 luglio 2021, n. 12 "Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 - Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia", il quale all'inizio di ogni anno educativo indica il nominativo e la frequenza delle visite che non dovranno mai essere inferiori ad una visita mensile per ciascun bambino.

## **TITOLO V - PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE E ORGANISMI COLLEGIALI**

### **Articolo 25 - Organismi collegiali**

1. L'attività di Nido comunale rispetta e valorizza il ruolo educativo attivo proprio delle famiglie e garantisce ad esse la massima informazione sul progetto educativo e sulla gestione del servizio.
2. Le famiglie, unitamente agli educatori, collaborano alla definizione delle scelte educative e contribuiscono alla programmazione e verifica delle attività attraverso i seguenti organismi collegiali:
  - a. il Comitato di Gestione;
  - b. l'Assemblea dei genitori;
  - c. l'Assemblea di servizio del personale.

### **Articolo 26 Comitato di gestione**

1. Il Comitato nella sua prima riunione elegge il Presidente ed il Vice-Presidente, che durano tre anni in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Comitato previo accordo con l'ufficio preposto dell'Ente gestore.
2. Il Comitato di Gestione, indipendentemente dal numero degli utenti, è composto come segue:
  - a. n. 5 genitori utenti del servizio (elevabili a 6 qualora non ci sia una lista d'attesa);
  - b. n. 1 genitore in rappresentanza dei bambini in lista d'attesa, nel caso in cui il servizio non riesca a soddisfare tutte le richieste;
  - c. n. 2 rappresentanti del personale del Nido comunale;
  - d. il Coordinatore del Nido comunale.
3. Il Presidente del Comitato di Gestione come anche il suo Vice-Presidente devono appartenere alla componente genitori e vengono eletti a maggioranza con scrutinio segreto esprimendo una sola preferenza tra i rappresentanti dei genitori eletti in seno al Comitato.
4. I Componenti del Comitato dei "genitori utenti del servizio" e dei "rappresentanti del personale del Nido comunale" durano in carica tre anni, e possono essere riconfermati. Restano in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Comitato.
5. I Componenti del Comitato dei "genitori utenti del servizio" e dei "rappresentanti del personale del Nido comunale" decadono dopo tre assenze continuative e non giustificate.
6. I Genitori componenti del Comitato decadono nel caso in cui le bambine e i bambini non usufruiscano più del servizio o non siano più interessati ad esservi ammessi.
7. Gli Operatori sono eletti in seno al gruppo educativo e decadono se non sono più operanti

nella struttura dove sono stati eletti. In tale ultimo caso saranno sostituiti su indicazione del gruppo educativo.

8. La decadenza di qualsiasi componente del Comitato di Gestione deve essere segnalata sollecitamente al Comune dal Presidente o, in sua temporanea assenza, dal Vice-Presidente.
9. In ogni caso, ai componenti decaduti subentrano i primi dei non eletti nominati nell'ultima assemblea delle rispettive rappresentanze. In mancanza di eletti di riserva, si procederà a nuove elezioni.
10. I compiti del Comitato di Gestione sono riportati espressamente all'art. 16 della L.R. 7/2020 e del relativo regolamento attuativo.
11. Il Comitato di Gestione si riunirà se convocato dal suo Presidente o su richiesta di 1/3 dei suoi membri o da 1/3 dell'Assemblea dei genitori.
12. Il Presidente del Comitato di Gestione o, in sua assenza, il Vice-Presidente adempie alle seguenti funzioni:
  - a. presiede le sedute del Comitato;
  - b. convoca il Comitato formulandone l'ordine del giorno;
  - c. assicura della validità delle riunioni verificando la presenza del numero legale (metà più uno dei componenti);
  - d. sovrintende e coordina le attività del Comitato;
  - e. comunica al Comune la decadenza e la elezione dei nuovi membri del Comitato di Gestione.

L'avviso di convocazione del Comitato, il giorno e l'ora della convocazione, deve essere comunicato con avviso scritto almeno 5 (cinque) giorni prima delle date di convocazione e deve essere affisso alla bacheca del nido comunale. Per la validità della seduta devono essere presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto. Delle riunioni del Comitato di Gestione verrà redatto apposito verbale da parte di un rappresentante del gruppo educativo.

## **Articolo 27 Assemblea dei genitori**

1. L'Assemblea dei genitori è costituita, come previsto dall'art. 16 della L.R. 7/2020, da entrambi i genitori (o chi esercita la potestà genitoriale) dei bambini iscritti al nido comunale esprimendo pareri e formulando proposte per ciò che riguarda gli orientamenti educativi, socio-pedagogici, igienico sanitari.
2. L'Assemblea dei genitori espleta le seguenti funzioni:
  - a. Elege nella prima riunione il suo Presidente ed un Vice-Presidente, i suoi

Rappresentanti nel Comitato di Gestione. Nelle ipotesi di parità si ricorrerà al ballottaggio;

- b. Richiede al Comune verifiche e controlli in merito al regolare andamento del servizio, ed allo svolgimento delle attività programmate.
3. L'Assemblea dei genitori si riunisce almeno due volte durante l'anno educativo: in occasione dell'inizio dell'attività annuale per avviare il programma annuale ed a conclusione dell'attività annuale, per verificare il programma svolto e comunque ogni volta che si riterrà necessario.
4. L'Assemblea dei genitori può essere convocata altresì su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti ovvero direttamente dal Comune.
5. La convocazione dell'Assemblea dei genitori, che dovrà contenere la data e l'ora di prima e seconda convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno, sarà effettuata almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione a mezzo avviso posto in apposita bacheca presso il nido comunale.
6. Per la validità dell'assemblea nella prima convocazione è necessaria la partecipazione della metà più uno degli aventi diritto; nella seconda, che può aver luogo anche trascorsa un'ora dalla prima convocazione, è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto. All'Assemblea hanno diritto a partecipare entrambi i genitori e se uno dei due è impossibilitato a partecipare può delegare, per iscritto, il genitore partecipante; in ogni caso è ammessa la delega ad altro componente dell'Assemblea.
7. Le votazioni si svolgono di regola mediante scrutinio palese. L'Assemblea, con almeno due terzi degli aventi diritto, può tuttavia decidere, purché a maggioranza assoluta e per alzata di mano, anche l'adozione dello scrutinio segreto.
8. Il Presidente decade quando la sua prole non sia più iscritta al nido comunale e comunque dopo tre anni. L'assemblea, fino alla elezione del nuovo Presidente è presieduta dal Vice-Presidente.
9. Il Vice-Presidente decade quando la sua prole non sia più iscritta al nido comunale. Quando decade, il Vice-Presidente viene sostituito per elezione a maggioranza da parte dell'Assemblea nella prima riunione utile e il suo nome verrà comunicato al Comune.
10. I rappresentanti dell'Assemblea in Comitato di Gestione decadono quando la loro prole non sia più iscritta al Nido comunale e verranno surrogati dai primi dei non eletti o in mancanza di questi attraverso una nuova elezione fatta dall'Assemblea dei genitori.
11. L'Assemblea dei genitori, le cui competenze sono elencate all'art. 16 della L.R. 7/2020, esprime pareri e formula proposte per ciò che riguarda gli orientamenti educativi, socio-

pedagogici ed igienico sanitari del nido comunale, e il regolare andamento del servizio e lo svolgimento delle attività programmate.

## TITOLO VI - PERSONALE

### Articolo 28 - Figure professionali e compiti del personale

1. Al funzionamento del nido comunale concorrono il Responsabile del Servizio ovvero altra figura dedicata, la Coordinatrice o il Coordinatore pedagogico, l'Educatrice o l'Educatore, altri operatori con funzioni educative, il Personale ausiliario, la Responsabile o il Responsabile della cucina e altri operatori con funzioni educative i cui profili sono riportati di seguito a titolo indicativo e che svolgono mansioni e compiti esigibili secondo i Contratti collettivi di lavoro.
2. Il/La responsabile del Servizio ovvero altra figura dedicata, principalmente sovrintende all'organizzazione, alla gestione e all'erogazione del servizio nido comunale. Tale figura, compatibilmente con il servizio territorialmente erogato all'utenza, può essere svolto, in presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente, da altra figura in servizio come la Coordinatrice o il Coordinatore pedagogico.
3. La Coordinatrice o il Coordinatore pedagogico si interfaccia con la Direzione dell'azienda e con i Responsabili dei servizi sociali e della pubblica istruzione ed è preposto, anche in termini di responsabilità, allo svolgimento delle seguenti funzioni e mansioni:
  - a. buon funzionamento organizzativo del servizio;
  - b. trattamento dei dati sensibili e vigilanza sull'ottemperanza del personale delle norme di sicurezza;
  - c. attuazione del sistema H.A.C.C.P;
  - d. realizzazione in accordo con il gruppo educativo attività di rete e di accoglienza con le famiglie, le istituzioni e con la scuola dell'infanzia per assicurare la continuità nido/scuola dell'infanzia;
  - e. predisposizione, congiuntamente al gruppo, di un progetto didattico educativo;
  - f. cura dei rapporti con i servizi socio-assistenziali per l'integrazione di bambine e di bambini in situazione di disagio;
  - g. programmazione dei turni del personale;
  - h. controfirma dei permessi e ferie;
  - i. controllo delle presenze del personale ed organizzazione sostituzioni;
  - j. convocazione e presidenza delle riunioni del gruppo educativo;
  - k. cura, in collaborazione con gli educatori e le educatrici, dell'ambientamento e della permanenza delle bambine e dei bambini;

- l. tenuta dei colloqui informativi con le famiglie;
  - m. proposta e trasmissione annuale all'azienda, del fabbisogno formativo del personale;
  - n. predisposizione dell'elenco degli acquisti per la gestione del nido comunale;
  - o. segnalazione della esecuzione di interventi di ordinaria manutenzione;
4. L'Educatrice o l'Educatore è la figura di riferimento per la bambina ed il bambino e per i genitori. Essa o esso è preposta/o, anche in termini di responsabilità, allo svolgimento delle seguenti funzioni e mansioni:
- a. svolgimento delle attività educative e didattiche ed uso dei relativi materiali e attrezzature;
  - b. compilazione della modulistica di sua competenza;
  - c. partecipazione a tutte le iniziative di formazione;
  - d. cura dello sviluppo psicofisico, affettivo e sociale delle bambine e dei bambini;
  - e. svolgimento di attività di progettazione, documentazione e verifica;
  - f. partecipazione alla progettazione di attività comuni con la scuola dell'infanzia;
  - g. esecuzione del porzionamento dei pasti al momento del pranzo;
  - h. cura dell'igiene della bambina e del bambino e del cambio degli indumenti.
5. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14, comma 3, del d.lgs. 65/2017 e successive modifiche, possono accedere ai posti di educatori dei servizi educativi coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione e della formazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari.
6. Il personale ausiliario è preposto allo svolgimento dei seguenti compiti e mansioni:
- a. cura della pulizia degli spazi, cura la chiusura della struttura e provvede alla pulizia e alla sanificazione degli ambienti e delle attrezzature;
  - b. supporto alle educatrici e agli educatori durante i pasti;
  - c. esecuzione del cambio delle lenzuola dei lettini ed il ripristino delle stanze del sonno e dei bagni;
  - d. attuazione delle procedure di pulizia secondo quanto dettato dal manuale H.A.C.C.P. -(Hazard Analysis of Critical Control Point);
  - e. partecipazione alle riunioni di formazione ed aggiornamento;
7. La/il Responsabile della cucina è preposta/o, anche ai fini della relativa responsabilità, allo svolgimento delle seguenti mansioni e funzioni:
- a. gestione della cucina del nido comunale;

- b. predisposizione delle richieste di acquisto per le derrate alimentari, nel rispetto della qualità e secondo quanto predisposto dal nutrizionista ed approvato dalla ASL di competenza;
  - c. segnalazione di eventuali anomalie attraverso la scheda di non conformità;
  - d. controllo e monitoraggio delle temperature ad ogni scarico e durante la cottura degli alimenti;
  - e. preparazione quotidiana dei pasti in conformità delle tabelle nutrizionali approvate dalla ASL;
  - f. predisposizione dei menù, invernale ed estivo nel rispetto della rotazione settimanale;
  - g. preparazione dei pasti per soggetti intolleranti, allergici, celiaci e osservanti dottrine o religioni;
  - h. partecipazione alle riunioni del gruppo educativo e alla formazione/aggiornamento.
8. Nelle strutture con preparazione diretta dei pasti, il responsabile della cucina deve essere in possesso di adeguate competenze tecnico-professionali, comprovate da idonea documentazione, come prevista dalla normativa vigente e successive modifiche.

Il personale addetto alla gestione dei pasti, sia nelle strutture con e sia nelle strutture senza preparazione diretta dei pasti, deve essere in possesso di idonea documentazione attestante la frequenza del corso sul sistema di autocontrollo alimentare HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point).

### **Articolo 29 - Altre operatrici o operatori con funzioni educative**

1. Con riferimento alla categoria delle operatrici e degli operatori con funzioni educative sarà possibile utilizzare collaboratrici o collaboratori, fino ad un massimo di 1/3 del totale delle operatrici o degli operatori, in possesso delle qualifiche professionali di seguito elencate che abbiano maturato almeno n. 2 anni di esperienza, comprovata, nell'ambito delle attività educative per la prima infanzia:
  - a. Attestato per educatore/operatore di nido, rilasciato e valido solo per le strutture educative private (minimo 120 ore formative);
  - b. Qualifica di animatore socio culturale;
  - c. Assistente familiare;
  - d. Attestato di operatore educativo per l'autonomia e la comunicazione;
  - e. Operatore OSA (Operatore socio-assistenziale);
  - f. OSS (Operatore socio – sanitario).
2. Il personale addetto all'attività, anche se per periodi limitati, deve essere munito della certificazione di formazione H.A.C.C.P. Le certificazioni di formazione H.A.C.C.P. del

personale debbono essere conservate sul posto di lavoro a cura del responsabile della struttura il quale ha l'obbligo di esibirle a richiesta degli organi di vigilanza.

3. Almeno uno degli operatori, impiegati per ogni turno, deve essere in possesso di attestato di primo soccorso.

### **Articolo 30 - Assemblea di servizio del personale**

1. L'assemblea di servizio del personale è costituita da tutto il personale, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso il nido comunale ed è presieduta dal Dirigente/Responsabile del Servizio o loro delegato.
2. L'assemblea si riunisce, utilizzando le ore sociali al di fuori dell'orario di apertura dei servizi all'utenza, su convocazione del Responsabile del Servizio o su richiesta motivata dell'Amministrazione o di almeno il 50% dei componenti l'assemblea stessa.
3. Oltre ai compiti ad essa affidati dalle vigenti norme, è compito dell'assemblea discutere sulle problematiche, anche quotidiane, del servizio ed elaborare le strategie di intervento, ove le stesse comportino il coinvolgimento di tutto il personale.

### **Articolo 31 - Formazione permanente**

1. La formazione continua in servizio del personale educativo e di quello ausiliario è garantita dai soggetti gestori nell'ambito di un'apposita programmazione annuale, nel rispetto di quanto previsto nel Piano nazionale di formazione di cui all'articolo 1, comma 124, della l. 107/2015 e successive modifiche.
2. Le attività formative devono promuovere la qualità dell'intervento educativo, pedagogico e organizzativo tenendo presente i diversi bisogni formativi del personale anche in raccordo con il coordinamento pedagogico territoriale ed in particolare consistono in:
  - a. corsi periodici di riqualificazione professionale, organizzati dagli enti pubblici e da enti formativi accreditati ai sensi della normativa vigente ovvero svolti da professionisti incaricati secondo la normativa vigente;
  - b. iniziative volte al confronto di esperienze di lavoro che si realizzano nei vari servizi educativi territoriali, nonché di approfondimento della conoscenza della realtà economica, sociale e culturale in cui opera il servizio;
  - c. incontri periodici di supporto e accompagnamento indirizzati al personale educativo, basati sulla supervisione pedagogica individuale e di gruppo, che garantiscano la prevenzione delle situazioni di *burn out*, così da tutelare l'utenza ed il personale stesso.
3. Le attività formative concorrono alla diffusione della cultura antidiscriminatoria e di inclusione. Al fine di raggiungere progressivamente il consolidamento del sistema integrato

di educazione e istruzione per l'infanzia, è possibile partecipare anche alle iniziative promosse dalla Regione per una formazione congiunta e scambio di esperienze tra educatori di tutti i servizi educativi e delle scuole per l'infanzia.

### **Articolo 32 Requisiti di onorabilità**

1. Coloro che prestano la propria attività nel nido comunale non devono essere stati condannati con sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero avere procedimenti penali in corso, per reati di cui al Titolo IX (dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume), al Capo IV del Titolo XI (dei delitti contro la famiglia) e al Capo I e alle sezioni I, II e III del Capo III del Titolo XII (Dei delitti contro la persona) del Libro secondo del codice penale.

### **Articolo 33 - Garanzia per la salute dei minori**

1. I soggetti erogatori dei servizi all'infanzia, disciplinati dal presente regolamento, dovranno prestare particolare attenzione alla salute dei minori. A tale scopo alla Carta dei Servizi dovrà essere allegato un documento che descriva, in particolare, i comportamenti che saranno osservati nei seguenti casi:
  - a. Sospetta malattia e/o malori. Nelle ipotesi in cui la bambina o il bambino presenti e/o manifesti febbre, esantemi, vomito, diarrea, congiuntivite, stomatite, bollicine, pustole di sospette malattie infettive, sintomi da intossicazione, allergia, ecc. gli educatori/collaboratori/operatori devono darne immediata comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci, invitandoli a ritirare la bambina o il bambino. Il successivo rientro presso la struttura potrà avvenire dietro presentazione di apposito certificato medico rilasciato dal medico di famiglia o dall'apposita struttura sanitaria;
  - b. Profilassi pediculosi;
  - c. Emergenze in minori non affetti da patologie croniche (traumi, dolori acuti e qualunque situazione che faccia temere per la vita e l'incolumità del minore). In questi casi la/il responsabile della struttura educativa e/o l'operatrice o l'operatore di riferimento ha il dovere di chiamare il servizio del "118" avvisando comunque e tempestivamente, con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo, i genitori del minore, non somministrando alcun farmaco ed attuando quelle misure di *primo soccorso* tali da alleviare le sofferenze ed il disagio del minore infortunato.
  - d. Somministrazione di farmaci. I genitori del minore che presenta allergie, asma, diabete, epilessia o altre patologie croniche che richiedono trattamenti ripetuti o di emergenza, devono consegnare al responsabile della struttura un certificato medico, rilasciato dal medico curante del minore o dal Centro specialistico che gestisce la

patologia, contenente il tipo di patologia, i segni premonitori, i sintomi e le eventuali possibili reazioni che potrebbero indurre ad attivare le procedure di emergenza, l'eventuale specifico farmaco da somministrare con indicazione della denominazione commerciale e/o farmaceutica, il principio attivo, il dosaggio e le modalità di somministrazione. Dovranno inoltre consegnare una specifica autorizzazione con la quale si autorizza il personale della struttura alla somministrazione di farmaci in caso di reazione o di crisi, secondo le modalità previste dal medico curante, le modalità di conservazione del farmaco, ogni altra eventuale disposizione nell'uso e nella fornitura del farmaco. Sarà cura del responsabile della struttura educativa nominare tra il personale educativo, dando la preferenza a coloro che hanno effettuato i corsi di primo soccorso previsti dal D.LGS. 81/2008) e ss.ii.mm., un addetto alla somministrazione del farmaco in caso di necessità e secondo le modalità prescritte. Resta comunque inteso che, contemporaneamente alla somministrazione del farmaco la/il responsabile della struttura educativa, o l'addetto come sopra individuato, provvederà ad avvertire i genitori o la famiglia del minore e, se necessario, il servizio sanitario "118".

## TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

### Articolo 34 - Inadempienze e penalità

1. Le sanzioni applicabili, nell'ipotesi di rilevate ed accertate violazioni al presente regolamento, si differenziano a seconda della gravità dell'inadempienza, come segue:
  - a. Gravi inadempienze, l'accertamento delle quali prevede la chiusura definitiva della struttura con revoca di ogni autorizzazione, quali:
    - i. Accertati maltrattamenti/violenze effettuate nei confronti dei minori;
    - ii. Accertata irregolarità della polizza assicurativa e relativa copertura;
    - iii. Accertata falsa autodichiarazione relativa ai procedimenti o alle sentenze di condanna per reati contro i minori;
    - iv. Reiterazione di inadempienze;
    - v. Violazione dell'obbligo della chiusura temporanea;
  - b. Gravi inadempienze, l'accertamento delle quali prevede la chiusura temporanea della struttura fino all'avvenuto ripristino delle normali condizioni di esercizio, quali:
    - i. Violazione delle vigenti disposizioni legislative e contrattuali in merito ai rapporti di lavoro e /o di utilizzo del personale impiegato nella struttura;
    - ii. Motivazioni legate a gravi inadempienze e/o gravi difformità a livello igienico sanitario che comportano l'impossibilità di proseguire nel servizio;
    - iii. Violazione delle prescrizioni relative alla sicurezza dei luoghi, delle strutture e delle attrezzature, ovvero dal loro cattivo uso, che possano arrecare pericolo per l'incolumità dei minori;
    - iv. False attestazioni da parte degli operatori impiegati nella struttura.
  - c. Violazioni che prevedono la diffida ad adempiere, quali:
    - i. Violazione delle disposizioni in merito al rispetto delle norme relative al rapporto educativo/utenza;
    - ii. Violazione delle disposizioni in merito al rispetto delle norme relative al rapporto ricettività/utenza;
    - iii. Violazione della Carta dei Servizi;
    - iv. Violazioni delle disposizioni relative alle garanzie per la salute dei minori previste dal presente regolamento, salve le sanzioni più gravi previste dalla legge;
2. Il Comune emetterà apposita diffida ad adempiere per il ripristino delle corrette condizioni di esercizio che dovrà avvenire in un tempo minimo di 5 (cinque) e massimo di 15 (quindici) giorni. Il mancato adempimento determinerà la conseguente sanzione. Ove si verificano le inadempienze di cui al punto 34.1, lett. b) la chiusura temporanea sarà disposta ed avrà efficacia fino al ripristino delle condizioni di legalità.

3. Verificato il ripristino delle condizioni ed effettuato il relativo sopralluogo, la struttura potrà esserenuovamente aperta.

#### **Articolo 35 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia a quanto disposto dalla vigente normativa in materia.